

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n.59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222
Proposta	n. PDET-AMB-2016-350 del 24/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l' applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 20/04/2015, acquisita al Prot. Com.le 4852 del 20/04/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 38952 del 23/04/2015, da **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L.** nella persona del Sig. Minghetti Stefano, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222 (subentrando nella gestione a ROMAGNOLA STRADE S.P.A. a seguito di contratto d'affitto del relativo ramo d'azienda), comprensiva di:

- autorizzazione a emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/05/2015 Prot. Com.le 6617, acquisita al Prot. Prov.le 47814/2015, come successivamente perfezionata in data 03/07/2015 con nota Prot. Com.le 9540/2015, acquisita al Prot. Prov.le 61963/2015, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 28/07/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 10904 e al Prot. Prov.le 68677 del 30/07/2015;

Tenuto conto che in data 08/09/2015 e 10/09/2015 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita ai Prot. Prov.li 78187 del 08/09/2015 e 79105 del 10/09/2015;

Tenuto conto che in data 11/09/2015 il SUAP del Comune di Forlimpopoli, con nota Prot. Com.le n. 13388 acquisita al Prot. Prov.le 79334/2015, ha richiesto alla Ditta integrazioni in merito all'impatto acustico;

Tenuto conto che in data 15/09/2015 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, acquisita ai Prot. Prov.li 80040/2015 e 80062/2015;

Atteso che nell'ambito dell'endoprocedimento “comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06” era stato chiesto di acquisire dall'Ufficio competente del Comune di Forlimpopoli e dall'Ufficio competente del Comune di Bertinoro, per la porzione di impianto di propria competenza, la destinazione urbanistica dell'area, e l'espressione, nel contempo, del parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti;

Considerato che nel Parere in merito alla destinazione urbanistica espresso dal Capo V Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Bertinoro con nota Prot. Com.le 16964 del 02/10/2015, acquisita al Prot. Prov.le 85986 del 05/10/2015, veniva evidenziata la mancanza di compatibilità urbanistica in parte della particella 245 del Foglio 46;

Evidenziato che la Provincia di Forlì-Cesena con Nota Prot. Prov.le 86752/2015 ha conseguentemente richiesto al SUAP del Comune di Forlimpopoli di procedere nei confronti della ditta comunicando ai

sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per la seguente motivazione “..... *la mancanza di compatibilità urbanistica in parte della particella 245 del Foglio 46, come rappresentato nel parere del Comune di Bertinoro sopraindicato, costituisce motivo ostativo all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale sull'intera superficie oggetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.*”;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 15654 del 20/10/2015, acquisita al Prot. Prov.le n. 90568 del 20/10/2015 il SUAP del Comune di Forlimpopoli ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in data 29/10/2015, la ditta ha inoltrato le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, acquisite al Prot. Prov.le 93081/2015, comunicando che era in corso l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione di specifica Variante al POC, finalizzata all'ottenimento della compatibilità urbanistica dell'intera particella 245 del Foglio 46;

Dato atto che con nota Prot. Com.le 18754 del 30/10/2015, acquisita al Prot. Prov.le 93565/2015, il Capo V Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro ha confermato l'iter procedimentale in corso per l'approvazione di specifica Variante al POC, indicando le relative tempistiche;

Visto che con nota Prot. Com.le 16903 del 11/11/2015, è stato precisato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 10-bis della L. 241/90, i termini del procedimento di cui all'istanza presentata in data 20/04/2014 si sono interrotti in data 20/10/2015 (data di comunicazione SUAP art.10-bis L. 241/1990) e sono iniziati nuovamente a decorrere dalla data del 29/10/2015 (data di riscontro da parte della Ditta) e, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 120 giorni da tale data;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto che in data 14/01/2016 con nota Prot. Com.le 647, acquisita da Arpa al PGFC 522, il Capo V Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: “... *con la presente si comunica la conformità urbanistica di tutte le particelle oggetto di richiesta di AUA in quanto in data 21 dicembre 2015 si è concluso l'iter per la trasformazione di parte della particella 245 del foglio 46 sita in Comune di Bertinoro da area definita da PSC come Ambito Agricolo Periurbano (A-20) in area produttiva (A-13) disciplinata dalla relativa scheda di POC "PAN-6", con la sottoscrizione presso il notaio Degli Oddi di Forlì con il Comune di Bertinoro dell'Accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e s.m.i (Repertorio 133281 Raccolta 20743).*”;

Ritenuti pertanto superati i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi art. 10 bis della L. 241/90;

Considerato che in merito alla dichiarazione prodotta dalla ditta relativamente all'impatto acustico, sia il Comune di Bertinoro (nota Prot. Com.le 16856 del 01/10/2015), sia il Comune di Forlimpopoli (nota Prot. Com.le 2097 del 12/02/2016) hanno dato atto che non risulta necessario acquisire la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/1995 e dell'art. 10 della L.R. 15/2011 o Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di un tecnico competente in acustica resa ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 19/10/2011;

Dato atto che, nella medesima nota, il Comune di Bertinoro ha inoltre evidenziato che: “*il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, e le emissioni di rumore comportate dall'attività non dovranno in ogni caso superare i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di Bertinoro. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 09/09/2015;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale – Rapporto istruttorio acquisito in data 09/09/2015;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio Prot. Prov.le 5045 del 09/02/2016 a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade Cesena della Provincia di Forlì-Cesena ad oggetto “*D.P.R. 13.03.2013 n. 59. Ditta ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena – Via Tortona n. 137. Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) presso l'impianto sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro – Via Emilia n. 2222.*”, acquisito da Arpa e al PGFC 1728 del 10/02/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate negli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento revoca i seguenti titoli abilitativi, precedentemente rilasciati dalla Provincia di Forlì-Cesena alla ditta ROMAGNOLA STRADE S.p.A., la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 96 del 08/03/13 prot. n. 54342/13 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata con atto n. 149 del 11/04/2012 Prot. n. 37963/2012;
- iscrizione n. 463 del 14.04.2011, prot. prov.le n. 41471/11, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che Romagnola Conglomerati S.r.l. risulta iscritta nell'Elenco di White List pubblicato presso il sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, alla Provincia di Forlì-Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Claudia Casadei, Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di

ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. (C.F./P.IVA 04162150405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137, per lo **stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, alla Provincia di Forlì-Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che il presente provvedimento revoca i seguenti titoli abilitativi, precedentemente rilasciati dalla Provincia di Forlì-Cesena alla ditta ROMAGNOLA STRADE S.p.A., la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 96 del 08/03/13 prot. prov.le 54342/13 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena
 - autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata con atto n. 149 del 11/04/2012 prot. prov.le 37963/2012
 - iscrizione n. 463 del 14.04.2011, prot. prov.le n. 41471/11, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Claudia Casadei, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Bertinoro ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza, nonché alla ditta ROMAGNOLA STRADE S.P.A. per dovuta conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 96 del 08/03/13 prot. n. 54342/13, di aggiornamento dei precedenti atti n. 206 del 07/06/10 prot. n. 57486/10 e n. 59 del 17/02/10 prot. n. 14110/10, ai sensi dell'art. 269 e 281 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi. Tenuto conto che nella istanza di AUA in oggetto la Ditta Romagnola Conglomerati srl richiede la volturazione e non dichiara modifiche rispetto alla autorizzazione succitata intestata a Romagnola Strade SpA, in relazione a quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi e richiedere ad Arpa un parere istruttorio, ritenendo di ricomprendere nella presente AUA le condizioni e prescrizioni contenute nella autorizzazione n. 96 del 08/03/13 prot. n. 54342/13, fatto salvo l'inserimento della seguente integrazione relativamente alle emissioni diffuse derivanti dalla frantumazione e messa in riserva dei rifiuti:

- dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.

I Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, coinvolti all'interno del procedimento di AUA, non hanno fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del DLgs. 152/06 e smi.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata per il rilascio delle precedenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera n. 136 del 20/02/98 prot. n. 45609/97, n. 59 del 17/02/10 prot. n. 14110/10, n. 206 del 07/06/10 prot. n. 57486/10 e n. 96 del 08/03/13 prot. n. 54342/13, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 20/04/2015 P.G.N. 4852, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 2 – CALDAIA RISCALDAMENTO BITUME 700 kW, metano

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione conglomerati bituminosi, misto stabilizzato e frantumato di fresato sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 - CILINDRO ESSICCATORE + SVAPORAMENTI CARICO CONGLOMERATO BITUMINOSO

Portata massima	61.000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (inteso come valore medio su 30 minuti riferito al 17% di Ossigeno)
Polvere totale	22,2
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	94,6
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	1.065
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200
Cloruro di idrogeno (espresso come HCl)	38,5
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	4,3

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Ti)	0,135
Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,135
Metalli pesanti totali intesi come somma di: (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	0,76
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1

INQUINANTE	LIMITE ng/Nmc come I-TEQ (valori medi durante il periodo di campionamento di 6 ore minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Diossine e furani (PCDD+PCDF)	0,1

EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI E RIFIUTI, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA

Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori dei frantoi.
- b) L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri.
- c) I cumuli dei rifiuti e delle materie prime seconde dovranno essere adeguatamente umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente. A tale scopo la ditta dovrà mantenere efficiente il sistema di nebulizzazione dell'acqua.
- d) Dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
- e) Le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere adeguatamente umidificati al fine di limitare la diffusione delle polveri. A tale scopo la ditta dovrà effettuare la bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi.
- f) Per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi.
- g) Dovrà essere mantenuta in buono stato la barriera verde che delimita l'area interessata.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato..
3. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alla **emissione E1 (esclusi i parametri HCl, HF, PCDD+PCDF)** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici periodici. Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SCARICHI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO**PREMESSE:**

- Con la presente istanza di AUA la Ditta Romagnola Conglomerati Srl, richiede il rinnovo con voltura dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale rilasciata alla ditta Romagnola Strade Spa con atto n. 149 del 11/04/2012 Prot. n. 37963/2012, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- L'istanza è regolarmente contro-firmata dalla ditta cedente Romagnola Strade Spa;
- La superficie dell'insediamento è stata suddivisa in tre aree ciascuna delle quali dotate di proprio sistema fognario ed impianto di trattamento delle acque di dilavamento e separati scarichi così costituiti:
 - scarico 1:** acque reflue provenienti dall' "area scolante 1" adibita alla messa in riserva di rifiuti inerti in cumuli avente una superficie di mq 6.400,00 in asfalto e mq 6.207,00 in stabilizzato, trattate in impianto di sedimentazione composto da nr 4 vasche in serie per complessivi 180,4 mc di cui 25,64 per accumulo fanghi e disoleatore a coalescenza;
 - scarico 2:** acque reflue provenienti dall' "area scolante 2" adibita a parcheggio macchine operatrici e stoccaggio di inerti avente una superficie di mq 7.000,00 in stabilizzato, trattate in impianto di sedimentazione composto da nr 2 vasche in serie per complessivi 42,71 mc di cui 5,92 per accumulo fanghi e disoleatore a coalescenza;
 - scarico 3:** acque reflue provenienti dall' "area scolante 3" adibita alla produzione e stoccaggio di inerti avente una superficie di mq 10.239,00 in stabilizzato, trattate in impianto di sedimentazione costituito da nr 2 vasche in serie per complessivi 62,69 mc di cui 8,66 per accumulo fanghi e disoleatore a coalescenza;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpa trasmesso in data 20/11/2008 e assunto al Prot. Prov.le n. 103260 del 21/11/2008 rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Gli scarichi delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano nello Scolo Conzorziale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni dal Consorzio di Bonifica della Romagna in ordine alla compatibilità idraulica ed irrigua per scarichi in canali di bonifica ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 2007 n. 4 pervenuto in data 21/01/2009 Prot. Prov. n. 4662;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo e voltura dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, ribadendo le medesime condizioni e prescrizioni integrate dall'inserimento di una prescrizione, in analogia ad impianti simili, relativa all'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza".

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica integrativa inerente la progettazione delle reti fognarie e dimensionamento dei manufatti di trattamento delle acque reflue di dilavamento a firma dell'Ing. Massimo Plazzi, acquisita da questa Amministrazione in data 04/11/2008 Prot. Prov.le n. 98399 del 05/11/2008;
- Tavola recante ad oggetto "Progetto rete di fognatura – Impianto di trattamento – Acque reflue di dilavamento" in scala 1:500 a firma dell'Ing. Massimo Plazzi, acquisita da questa Amministrazione in data 23/09/2008, Prot. Prov.le n. 86454/2008.

SCARICO 1 "AREA SCOLANTE 1"**CONDIZIONI:**

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Emilia, n. 2222 – Forlimpopoli (FC) e scarico in Comune di Bertinoro
Destinazione dell'insediamento	Produzione conglomerati bituminosi

Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale dell'insediamento adibito a messa in riserva di rifiuti inerti in cumuli avente una superficie complessiva pari a mq 12.607,00
Sistemi di trattamento	Impianto di sedimentazione composta da nr. 4 vasche in serie aventi un volume complessivo pari a mc 180,40 di cui 25,64 mc per accumulo fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di ispezione posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Scolo Consorziiale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

SCARICO 2 “AREA SCOLANTE 2”

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Emilia, n. 2222 – Forlimpopoli (FC)
Destinazione dell'insediamento	Produzione conglomerati bituminosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale dell'insediamento adibito a parcheggio e stoccaggio di inerti avente una superficie complessiva pari a mq 7.000,00
Sistemi di trattamento	Impianto di sedimentazione composta da nr. 2 vasche in serie aventi un volume complessivo pari a mc 42,71 di cui 5,92 mc per accumulo fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di ispezione posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Scolo Consorziiale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

SCARICO 3 “AREA SCOLANTE 3”

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Emilia, n. 2222 – Forlimpopoli (FC)
Destinazione dell'insediamento	Produzione conglomerati bituminosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale dell'insediamento adibito alla produzione e stoccaggio di inerti avente una superficie complessiva pari a mq 10.239,00
Sistemi di trattamento	Impianto di sedimentazione composta da nr. 2 vasche in serie aventi un volume complessivo pari a mc 62,69 di cui 8,66 mc per accumulo fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di ispezione posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Scolo Consorziiale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTI GLI SCARICHI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “Parte Terza”;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo degli scarichi per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “parte Terza”. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi**

consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa- Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Unità Infrastrutture Fognarie;

3. I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. I pozzetti di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di sedimentazione e dei disoleatori. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico e relativo sistema di allarme che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Provincia ed ad Arpa nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Dato atto che con note allegate alla documentazione acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov. le n. 38952 del 23.04.2015, il sig. Minghini Rino, in qualità di legale rappresentante della ditta Romagnola Strade S.p.A., e il sig. Minghetti Stefano, in qualità di legale rappresentante della ditta **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.**, chiedono che i titoli abilitativi della Romagnola Strade S.p.A. relativi all'impianto sito nei Comuni di **Forlimpopoli e Bertinoro – Via Emilia n. 2222**, vengano volturati alla ditta **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.**;

Dato atto che il sig. Minghetti Stefano, in qualità di legale rappresentante della ditta **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.**, dichiara che l'impianto non è soggetto a procedure di screening/VIA/AIA di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in parte in area disponibile, in parte in area parzialmente disponibile e in parte in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la nota acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 79332 del 11.09.2015, con cui il Comune di Forlimpopoli, per la porzione di impianto nel proprio territorio, comunica tra l'altro che l'attività in oggetto nel PSC approvato con atto CC n. 74 del 31.07.2006 è compresa in Ambiti da riqualificare A11-16 Ambito di riqualificazione produttiva (art. 4.1 Titolo IX delle Norme del PSC) e con cui esprime parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistico edilizia dell'impianto in oggetto, in quanto risulta un rinnovo della precedente autorizzazione di un'attività già insediata e non risultano dalla documentazione allegata previste opere edilizie da eseguirsi nell'area;

Considerato che, con parere acquisito dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 85986 del 05.10.2015, il Comune di Bertinoro ha evidenziato, fra l'altro, che il terreno oggetto della richiesta distinto al Catasto Terreni al Foglio 26 particella 245 è classificato sia nel PSC, sia nel RUE del Comune di Bertinoro in parte come Ambiti specializzati per attività produttive A-13 ed in parte come Ambito Agricolo periurbano A20, in attesa che venga sottoscritto con il Comune di Bertinoro l'Accordo ai sensi art. 18 LR 20/2000 relativo alla scheda di POC denominata PAN_6 che prevede l'uso a piazzale produttivo, da ratificare previa approvazione di specifica Variante al POC in itinere, pertanto allo stato attuale la compatibilità urbanistica edilizia per usi produttivi è limitata alla porzione della particella 245 classificata dal RUE come ambito specializzato produttivo A13 esistente, come evidenziato nello stralcio cartografico allegato al medesimo;

Vista la nota acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 90568 del 20.10.2015, con cui per la motivazione sopra esposta il Comune di Forlimpopoli comunica alla ditta **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.** i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. al rilascio dell'AUA per l'impianto in oggetto;

Viste le osservazioni acquisite dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 93081 del 29.10.2015, con cui la ditta **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.** comunica che è in corso l'iter procedimentale finalizzato alla approvazione di specifica variante al POC;

Vista la nota acquisita al PGFC di Arpa n. 303 del 11.01.2016, con cui la ditta **ROMAGNOLA STRADE S.p.A.**, in riferimento al procedimento di AUA in oggetto, comunica la conclusione dell'iter per la trasformazione urbanistica relativa alle particelle di cui sopra;

Vista la nota acquisita al PGFC di Arpa n. 522 del 18.01.2016, con cui il Comune di Bertinoro comunica la conformità urbanistica di tutte le particelle oggetto di richiesta di AUA, in quanto in data 21.12.2015 si è concluso l'iter per la trasformazione di parte della particella 245 del foglio 46 del Catasto Terreni del Comune di Bertinoro da area definita da PSC come Ambito Agricolo Periurbano (A-20) in area produttiva (A-13) disciplinata dalla relativa scheda di POC "PAN-6", con la sottoscrizione presso il notaio Degli Oddi di Forlì con il Comune di Bertinoro dell'Accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Ritenuti pertanto superati i motivi ostantivi comunicati alla ditta ai sensi art. 10 bis della L. 241/90, nella suddetta nota acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 90568 del 20.10.2015;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata alla documentazione acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 78187 del 08.09.2015, in scala 1:500, a firma del Dott. Mauro Maldini e della ditta **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.**

PRESCRIZIONI

A) La ditta **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.**, con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Via Tortona n. 137, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

B) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito nei Comuni di **Forlimpopoli e Bertinoro (FC) – Via Emilia n. 2222**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e calcestruzzo	170101, 170904	R13 – R5	30.000	30.000	30.000
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302	R13 – R5	35.000	45.000	45.000

C) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 2** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

D) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

E) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

F) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.